

N. 2116

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, MURINEDDU, MELONI, VELTRI,
CADDEO, SARACCO, BARRILE e PREDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sulle aree protette

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche alla legge quadro sulle aree protette che proponiamo con il presente disegno di legge nascono dall'esigenza, oramai urgente e improcrastinabile, di rendere la stessa più aderente alla peculiarità istituzionale della regione Sardegna e dall'altra di superare i forti ostacoli emersi nel processo di formazione dell'intesa Stato-Regione per la costituzione del parco nazionale del Gennargentu, Golfo di Orosei e Isola dell'Asinara. Si vuole inoltre, per il solo parco nazionale del Gennargentu, Golfo di Orosei, attenuare il ferreo divieto relativo all'esercizio dell'attività venatoria in tutta la vastissima area del parco.

Questo vincolo ha suscitato e suscita fortissima contrarietà nelle comunità dell'area interessata, non solo fra coloro che attivamente praticano l'attività venatoria, ma nell'insieme della cittadinanza che considera la caccia una componente intrinseca della cultura locale.

Considerato che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, prefigura una suddivisione del territorio del parco con diversi gradi di protezione (zonizzazione), si vuole con la presente proposta consentire le necessarie deroghe ai fini dell'esercizio della caccia da praticare nelle fasce escluse dal rispetto integrale; affidando l'iniziativa per il riconoscimento di tali deroghe all'organismo di gestione del parco.

Altro obiettivo del presente disegno di legge è quello di ampliare a tutto il territorio dei comuni aderenti al parco le misure di incentivazione, attualmente limitate alle porzioni di territorio ricomprese all'interno del perimetro del parco.

Le attuali disposizioni paradossalmente escludono dalle misure di incentivazione-compensazione le Comunità che conferiscono in dote al parco i territori sottoposti a rispetto integrale, dunque per loro natura esclusi da qualsivoglia intervento.

Una revisione generale e radicale della legge, comunque necessaria, per adeguare

la legge quadro alla nuova situazione istituzionale determinata dalla riforma delle autonomie locali, dalle tesi emergenti sul federalismo-autonomismo, avrebbe comportato tempi lunghi rallentando e forse pregiudicando la concreta istituzione del parco nazionale del Gennargentu.

La regione Sardegna ha competenza primaria in materia di urbanistica, agricoltura e foreste, caccia, pesca e turismo. Si tratta di materie che hanno stretta connessione con la protezione della natura, materie che nella legge-quadro nazionale trovano una disciplina che favorisce la commistione fra le funzioni di indirizzo politico e di governo, quelle tecnico-gestionali e quelle scientifiche sottraendo nel contempo la potestà e la competenza degli enti locali territoriali con una gestione centralistica da parte degli organi statali.

Ciò premesso, le questioni che si intendono modificare con il presente disegno di legge sono le seguenti:

a) istituzione autonoma del parco dell'Isola dell'Asinara. L'istituzione di un unico parco, Gennargentu-Golfo di Orosei-Isola dell'Asinara si pone in aperto contrasto con la peculiarità territoriale dell'Isola dell'Asinara, che deve trovare una distinta ed autonoma istituzione. Si tratta di una esigenza avanzata anche dalla Regione e, dagli enti locali interessati;

b) procedure di nomina e composizione degli organi di governo del parco. La proposta di nomina del Presidente del consiglio direttivo deve essere avanzata dalla Regione. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta della Regione. La composizione del consiglio direttivo deve garantire la maggioranza dei componenti alla rappresentanza territoriale regionale.

c) affidamento dei compiti di vigilanza e sorveglianza al Corpo forestale di vigilanza territoriale della regione Sardegna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1994, n. 394, le parole da «sul territorio compreso entro i confini»... fino a «agli articoli 12 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle aree contigue di cui all'articolo 32, dei seguenti interventi».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1994 è sostituito dal seguente: «Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale».

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) sette su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) due su designazione dell'Accademia nazionale dei lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi avente sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 della citata legge n. 394 del 1994 è aggiunto il seguente periodo:

«Nel parco nazionale del Gennargentu, Golfo di Orosei, nelle aree di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12, l'Ente parco, d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati, disciplina l'esercizio della caccia, in favore dei residenti nei comuni dell'area protetta».

5. Al comma 3 dell'articolo 21 della citata legge n. 394 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: «I compiti di sorveglianza assegnati, ai sensi del presente articolo, al Corpo forestale dello Stato, sono esercitati nel parco nazionale del Gennargentu, Golfo di Orosei e nel parco nazionale dell'Isola di Asinara dal Corpo regionale di vigilanza ambientale della Sardegna».

6. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della citata legge n. 394 del 1994 è sostituito dal seguente: «Sono istituiti, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il parco nazionale del Gennargentu Golfo Orosei e il parco nazionale dell'Isola dell'Asinara».

8. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della citata legge n. 394 del 1994 è sostituito dal seguente: «La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente su proposta delle Regioni interessate, in conformità ai principi di cui all'articolo 9».